

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ISTI- TUTO OMNICOMPRESIVO "MAURO DEL GIUDICE"

Via Giovanni Altomare n. 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG) - Codice Meccanografico: FGIS06700P
Codice Fiscale: 93082620712 - Codice Univoco d'Ufficio: GBHG25 - Telefono: 0884-595299
Email: fgis06700p@istruzione.it - PEC: fgis06700p@pec.istruzione.it - Web: iocmaurodelgiudice.edu.it

I.I.S.S. "M. DEL GIUDICE"-I.O.C.M.D.GIUD.
Prot. 0009993 del 26/09/2026
I-1 (Uscita)

CIRCOLARE N. 46

Al personale ATA

Alla D.S.G.A.

Al Sito Web e al RE

Oggetto: disposizioni di servizio – personale ATA

Si richiamano all'attenzione delle SS.LL. le disposizioni relative allo svolgimento, nel rispetto delle norme generali e dei doveri contrattuali, delle attività didattiche ed educative nella scuola:

- a) attenersi alle indicazioni relative alla sicurezza impartite, anche verbalmente in caso di necessità, e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni;
- b) vigilare sul rispetto degli orari di ingresso e di uscita degli alunni;
- c) prestare attenzione al rispetto degli orari da parte degli alunni e vigilare sul loro comportamento durante l'entrata, l'uscita, i cambi d'ora e la pausa ricreativa;
- d) non permettere agli alunni di sostare nei corridoi durante i cambi di ora;
- e) non consentire che l'allontanamento dalle aule da parte degli alunni si protragga oltre il necessario;
- f) in caso di motivate, brevi e temporanee assenze del docente in classe, il collaboratore scolastico addetto ai locali è tenuto a vigilare sugli alunni;
- g) vigilare, altresì, nelle pertinenze degli edifici, nei corridoi interni e nei punti di accesso.

È opportuno ribadire che nella **responsabilità civile per danni** agli alunni o da loro provocati ad altri alunni può essere coinvolta la scuola ed anche il **personale scolastico tenuto alla sorveglianza**.

Come prescritto dagli artt. 2047, 2048 del C.C., il personale ATA ha l'obbligo di vigilare sui soggetti sottoposti alla sua tutela; il mancato assolvimento dell'obbligo di vigilanza espone il personale scolastico a rispondere per "**colpa in vigilando**".

Nelle ipotesi di dolo o colpa grave del collaboratore scolastico, l'Amministrazione scolastica, qualora sia stata condannata al risarcimento dei danni in favore del danneggiato, in forza della sentenza del Giudice civile, deve rivalersi nei confronti del medesimo davanti alla Corte dei Conti.

Secondo l'unanime Giurisprudenza, la colpa grave sussiste nelle ipotesi di mancata adozione delle più elementari regole di prudenza, diligenza e perizia; in particolare la mancata sorveglianza, durante i momenti nei quali è possibile una maggiore "vivacità degli alunni" concretizza un'ipotesi di colpa grave considerata la prevedibile "esuberanza", che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Bisogna, pertanto, esercitare in tutte le situazioni quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere.

Secondo quanto disposto dall'art. 51 della L. n. 3/2003, dal 10 gennaio 2005 è in vigore il **divieto di fumare in tutti i locali chiusi, sia pubblici che privati, aperti a utenti o al pubblico. Il divieto è totale nelle scuole e si estende alle pertinenze (ingresso, campo...).** I soggetti individuati dalla scrivente per vigilare hanno l'obbligo di richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare e di comminare le sanzioni (multe da 27,50 a 275,00 € che vengono raddoppiate se la violazione avviene in presenza di donne in attesa e bambini di età inferiore ai 12 anni).

La mancata osservanza del divieto da parte degli alunni e degli operatori scolastici costituisce mancanza disciplinare e come tale sanzionabile anche ai sensi del Regolamento d'Istituto.

I docenti e tutto il personale sono tenuti a collaborare per far rispettare le presenti norme di comportamento.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività d'insegnamento e d'apprendimento, vale anche per il personale ATA, così come prevede la Circolare Ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998.

Incompatibilità, Cumulo di Impieghi e Incarichi¹

L'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, **i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.**

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Le amministrazioni fissano criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l'autorizzazione. Tali criteri sono diretti ad evitare che i dipendenti:

- svolgano attività vietate per legge ai lavoratori della pubblica amministrazione;
- svolgano attività che li impegnino eccessivamente facendo trascurare i doveri d'ufficio;
- svolgano attività che determinano un conflitto d'interesse con l'attività lavorativa, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione comporta quanto segue:

- per il funzionario responsabile del procedimento: infrazione disciplinare, nullità del provvedimento e il compenso previsto come corrispettivo dell'incarico è versato direttamente all'amministrazione di appartenenza del dipendente ed è destinato ad incrementare il fondo per la produttività dei dipendenti;
- il dipendente che svolge l'incarico in assenza di autorizzazione è responsabile disciplinarmente e il relativo compenso è versato, da questi o dall'erogante, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza. Non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione gli incarichi elencati nel comma 6 del citato art. 53.

Secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2013, l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

Si raccomanda, infine, di contribuire al buon funzionamento della scuola rispettando le procedure e utilizzando, a seconda delle diverse esigenze, la modulistica predisposta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Teresa Cucciniello

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)